

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 751° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag.	3
2ª - Giustizia .....	»	8
6ª - Finanze e tesoro .....	»	10
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	19
10ª - Industria .....	»	22

**Organismi bicamerali**

Assistenza sociale .....	Pag.	27
--------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

6ª - Finanze e tesoro - Pareri .....	Pag.	30
--------------------------------------	------	----

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	Pag.	31
---------------------------	------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

**387<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
GUIZZI*Interviene il Ministro dell'interno Scotti.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944/bis)**

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 1/A e 1/A-bis)
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 8 e 8-bis)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)**

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente GUIZZI riferisce sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle parti del disegno di legge finanziaria attinenti al suddetto Ministero. Dopo essersi richiamato alla relazione recentemente svolta dal senatore Lombardi sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990 in ordine ai profili generali della manovra economica indicati nel documento di programmazione economica e finanziaria per il 1992, egli procede preliminarmente ad un raffronto tra i dati recati dal bilancio di previsione per il 1991 e quelli contenuti nel disegno di legge di assestamento, rilevando un incremento pari quasi al 50 per cento della spesa di parte corrente. Tale incremento ha interessato una serie di capitoli (spese elettorali, incrementi per il trattamento economico degli appartenenti al servizio antincendio, pagamento delle competenze agli invalidi civili e sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province) e soprattutto quelli relativi alle spese per il personale in attività di servizio, per i quali interviene la variazione più elevata rispetto a quelle

verificatesi nel precedente triennio. A fronte di tale incremento si registra un fenomeno di segno inverso per quanto concerne la categoria inerente all'acquisto di beni e servizi.

Rispetto al bilancio assestato per il 1991, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il 1992 fa registrare una diminuzione della spesa di parte corrente, da lire 50.024.305 milioni a lire 23.415.797 milioni (dovuta, in larga misura, alla mancata iscrizione nel bilancio a legislazione vigente dei fondi da trasferire ai bilanci comunali e provinciali, per i quali è previsto un apposito accantonamento nel disegno di legge finanziaria per il 1992), un aumento della spesa in conto capitale di lire 69.233 milioni, e l'iscrizione, in un fondo da ripartire, delle somme necessarie allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 1992. Il relatore, dopo aver dato conto della consistenza presunta al 1° gennaio 1992 dei residui passivi, e delle previsioni del bilancio pluriennale 1992-1994, passa ad esaminare i compiti istituzionali del Ministero e richiama l'attenzione sulle sue numerose ed articolate competenze, ed in particolare sul ruolo svolto nella lotta alla criminalità. A tale proposito esprime soddisfazione per il processo che ha condotto ad un lento e graduale passaggio del personale di pubblica sicurezza dai servizi burocratici ai reparti operativi ed alle attività di polizia giudiziaria. La creazione di nuovi reparti, la costituzione di nuclei specializzati, l'attività di predisposizione ed aggiornamento delle mappe di monitoraggio della criminalità di stampo mafioso costituiscono, in questo contesto, importanti iniziative, che rinviano alla esigenza di un potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria basato non soltanto sull'incremento quantitativo degli organici, ma soprattutto sulla formazione, la specializzazione e il miglioramento delle attrezzature a disposizione delle forze dell'ordine. Sono altresì da segnalare le attività volte a combattere l'espansione del narcotraffico, ad attuare misure di prevenzione antieversiva e di antiterrorismo e alla repressione di episodi, ormai non più isolati, di intolleranza a sfondo razziale.

Con riferimento a queste esigenze, il disegno di legge finanziaria 1992 prevede, sia nel fondo globale di parte corrente sia in quello in conto capitale, appositi accantonamenti per il finanziamento del preannunciato disegno di legge di potenziamento degli organici delle forze di polizia e delle relative infrastrutture. A tale proposito il relatore osserva che, per la spesa di parte corrente, occorre procedere ad un aumento degli organici contestualmente al recupero del personale addetto attualmente a compiti non operativi; appare invece inadeguato l'accantonamento previsto in conto capitale, e pertanto egli auspica che l'intervento prosegua anche negli anni successivi.

Per quanto concerne l'amministrazione civile, va segnalato l'impegno del Ministero nella fase di attuazione della legge n. 142 del 1990, concretizzatosi nella predisposizione di circolari esplicative e nell'attività relativa allo scioglimento dei comuni che non sono riusciti a darsi una amministrazione nei sessanta giorni previsti dalla legge. Va inoltre ricordato il recente provvedimento che prevede lo scioglimento dei consigli comunali in cui si siano registrate infiltrazioni mafiose, al quale il Ministero ha dato applicazione in alcuni comuni del Mezzogiorno con la giusta e dovuta cautela.

Ai fini del potenziamento della Direzione generale dell'amministrazione civile, sono di particolare rilievo i capitoli 1535 (relativo alle spese per le attrezzature elettroniche), 1538 (relativo alla realizzazione della rete telematica per il collegamento dei comuni tra loro e con il Ministero dell'interno), 1542 (relativo alla realizzazione di programmi di ricerca intesi a meglio definire i parametri obiettivi per la distribuzione delle risorse agli enti locali). La determinazione degli stanziamenti per i contributi agli enti locali e per il contributo dello Stato per l'ammortamento dei mutui da essi contratti è affidato alla legge finanziaria, ma il mancato varo dell'autonomia impositiva degli enti locali e la copertura degli accantonamenti con stanziamenti di segno negativo per il 1993 e per il 1994 non consentono di valutarne appieno la congruità.

Il relatore esprime quindi insoddisfazione per le poste di bilancio destinate, nella Rubrica 5, relativa alla protezione civile ed ai servizi antincendi, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, egli considera insufficienti le risorse destinate all'acquisto di beni e servizi, indispensabili ad assicurare il potenziamento e l'adeguamento dei servizi antincendi, auspicando che gli accantonamenti previsti dal disegno di legge finanziaria 1992 possano trovare riscontro anche negli anni successivi, ai fini della prosecuzione di un articolato piano di interventi. Per quanto riguarda invece la Direzione generale dei servizi civili, il relatore esprime il timore che il capitolo 4294, relativo all'assistenza sanitaria ed economica in favore dei cittadini stranieri, possa rivelarsi insufficiente in relazione alle sempre crescenti esigenze del momento. Auspica altresì un riordino della normativa in materia di erogazione dei benefici a favore dei minorati civili, finalizzata ad evitare disparità di trattamento tra le categorie ed una adeguata programmazione della spesa.

Il relatore, dopo aver ricordato che la pluralità e l'ampiezza delle attribuzioni conferiscono al Ministero dell'interno un ruolo essenziale anche nei processi di integrazione europea, invita la Commissione ad esprimere un parere favorevole per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le parti del disegno di legge finanziaria attinenti alle competenze del suddetto Ministero.

Si apre il dibattito.

Secondo il senatore VETERE l'annuale discussione sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno offre non soltanto la possibilità di valutare le singole poste di spesa, ma anche e soprattutto di svolgere considerazioni di carattere generale sulla collocazione istituzionale dell'amministrazione dell'Interno. A tale proposito, richiamandosi anche ad osservazioni già svolte in sede di esame del disegno di legge di riforma delle autonomie locali, egli rileva che l'attribuzione di molteplici ed eterogenee competenze al Ministero dell'interno (cita, tra l'altro, quelle relative alla finanza locale ed all'erogazione di provvidenze per gli invalidi civili) fa gravare su quest'ultimo una serie di incombenze che, oltre a determinare una dispersione dell'azione amministrativa, implicano una minore incisività nell'adempimento di compiti a suo avviso prioritari, fra i quali indica la lotta contro la

criminalità organizzata. Sul piano del riparto delle competenze, egli esprime inoltre dubbi sulla previsione del trasferimento di somme allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricostituzione del fondo da ripartire per le spese di organizzazione e di funzionamento del CESIS, del SISMI e del SISDE.

Per quanto concerne la destinazione di risorse per l'ammodernamento dei servizi dell'amministrazione centrale, egli rileva che i capitoli 1026 e 2653 risultano stimati in diminuzione rispetto alle previsioni assestate per il 1991 mentre, al contrario, tali voci di spesa andrebbero incrementate, anche in relazione alle affermazioni recate dalla Nota preliminare alla tabella 8 circa l'esigenza di procedere all'ammodernamento tecnologico soprattutto per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali delle forze di polizia. Anche la sostanziale stabilità degli stanziamenti assegnati all'ufficio dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso appare contraddittoria con le esigenze - rilevate dalla richiamata Nota preliminare - di procedere ad un incremento del personale e in generale al potenziamento delle funzioni di tale ufficio. Analoghe perplessità desta la diminuzione delle risorse iscritte al capitolo 2629, relativo alle spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata.

In linea generale, desta comunque preoccupazione l'assenza di un riferimento complessivo e di uno sforzo di approfondimento nella comprensione del fenomeno della mafia. Lo stesso termine appare una volta soltanto nella Nota preliminare, e del tutto insufficiente risulta l'illustrazione dell'attività svolta dal Servizio per il contrasto della grande criminalità e dal Servizio centrale operativo della polizia di Stato. È evidente - prosegue il senatore Vetere - che l'impegno individuale, che giunge spesso fino al rischio della vita, del personale di polizia, dei magistrati e dei singoli cittadini impegnati nella lotta contro la corruzione ed il crimine, non è sufficiente a contrastare il fenomeno mafioso.

A tal fine, è indispensabile che lo Stato si attrezzi in modo adeguato sul piano normativo ed organizzativo. Per quanto riguarda le forze dell'ordine, egli condivide le osservazioni del relatore sull'insufficienza di aumenti di organico non collegati ad un incremento della professionalità che, a sua volta, non poggia sulla buona volontà dei singoli, ma su strutture organizzative ed attrezzature adeguate ai nuovi compiti. In particolare, per quanto riguarda il coordinamento delle attività investigative, occorre prendere atto che l'esperienza dell'Alto commissario si è rivelata scarsamente produttiva, non tanto per carenze individuali, quanto per un'incertezza sul piano delle scelte politiche.

Il senatore Vetere chiede poi al Ministro chiarimenti sui segnali di ripresa dell'attivismo terroristico e sugli episodi di intolleranza razziale, dei quali si riferisce nella Nota preliminare. A questo proposito, in attuazione del principio di coordinamento dell'azione di polizia in ambito europeo, egli auspica iniziative del Ministero dell'interno per far luce sui recenti episodi di aggressione contro cittadini italiani in Germania.

Nella lotta alla criminalità organizzata occorre altresì adottare misure specifiche, che vadano oltre lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali (provvedimento peraltro condiviso dalla sua

parte politica), considerata anche la scarsa idoneità di recenti misure legislative a segnare un'inversione di tendenza in materia di ordine pubblico. Egli auspica che vengano al più presto assunte iniziative legislative volte a rendere più trasparenti ed accessibili ad ogni cittadino le procedure amministrative, a consentire la pubblicità dei procedimenti finalizzati all'aggiudicazione di forniture ed appalti per le pubbliche amministrazioni, ad assicurare il controllo patrimoniale di tutti coloro che abbiano od abbiano avuto specifiche responsabilità nella gestione del pubblico denaro. Ciò rende di particolare evidenza la necessità di un efficace coordinamento delle misure finalizzate a contrastare l'attuale recrudescenza del fenomeno criminoso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

**244<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 17,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis)**

- Stato di previsione del Ministero per la grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tabelle 5 e 5-bis)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)**

- (Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)
- (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente COVI dà anzitutto conto di una lettera, indirizzata al Presidente del Senato, con la quale il ministro Martelli ha comunicato la propria impossibilità a presenziare, questa settimana in Commissione, all'esame dei documenti contabili, causa impegni internazionali presi da tempo e non disdicibili.

Il Presidente - nel rammentare la disposizione di cui all'articolo 126, comma 5 del Regolamento - fa presente come non solo giuridicamente ma anche politicamente sia necessaria la fattiva partecipazione del Guardasigilli alla discussione dei documenti di bilancio: pertanto la conclusione del dibattito, inclusa la replica del Governo e le votazioni finali, potrebbe anche essere rinviata all'inizio della prossima settimana, per dare modo al Ministro di intervenire.

Il senatore GALLO ritiene opportuno, anche indipendentemente dalla norma regolamentare, non concludere il dibattito in assenza del Ministro.



Con la proposta del presidente Covi concordano altresì i senatori **BATTELLO** e **FILETTI**.

Anche la senatrice **SALVATO**, pur apprezzando l'apporto sempre recato ai lavori della Commissione dal sottosegretario Castiglione, ritiene imprescindibile la presenza del Ministro: oltretutto sarebbe questa la prima occasione per la Commissione giustizia del Senato di incontrarsi con il massimo responsabile del settore per valutare in modo organico le scelte di politica della giustizia.

Riferisce quindi, sui documenti in titolo, il senatore **BAUSI**, il quale esprime in primo luogo il dubbio che anche quest'anno le cifre finanziarie relative al Ministero di grazia e giustizia siano improntate all'ormai consueto velleitarismo.

Mentre lo stato di previsione della spesa del ministero per l'anno finanziario 1991 recava in parte corrente 4.946 miliardi e in conto capitale 227 miliardi, lo stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1992 reca spese per un valore complessivo di 5.455 miliardi, di cui 5.208 miliardi per la parte corrente e 247 miliardi per il conto capitale; con variazioni in aumento di 152 miliardi rispetto al bilancio assestato per l'anno 1991.

Senza soffermarsi sulle magre variazioni quantitative e sulla consistenza presunta dei residui passivi, preferisce approfondire sotto il profilo funzionale la composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. In particolare, dalla lettura del disegno di legge finanziario si evidenzia l'accantonamento di 348 miliardi in favore del giudice di pace per gli anni 1992 e 1993 e di 385 miliardi per l'anno 1994. Tuttavia, bisogna tenere in debito conto la circostanza che l'istituzione della nuova magistratura onoraria presuppone, oltre ai doverosi stanziamenti, anche la predisposizione di idonei spazi giudiziari: purtroppo dell'apprestamento di tali spazi non è responsabile in via diretta il Ministero, bensì i singoli comuni sedi del nuovo giudice.

Con riferimento poi alle spese per il personale, rammenta come all'inizio degli anni ottanta si sia riscritta la normativa concernente gli emolumenti dei magistrati, con l'intento di tener conto della peculiare posizione di questa particolare categoria di dipendenti statali. Senonchè con il passare degli anni l'indice di riferimento si è rivelato tale da ingenerare anche cospicue distorsioni: pertanto con la manovra economica governativa all'esame del Senato si intendono «raffreddare» per il 1992 e il 1993 quegli eccessivi incrementi stipendiali che si sono rivelati impropri. Fa comunque presente come, in entrambi i rami del Parlamento, siano stati già presentati, ad iniziativa dei presidenti di numerosi Gruppi, due disegni di legge che intendono rideterminare in modo più congruo l'indice in questione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

**386<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*indi del Vice Presidente*

BRINA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze SENALDI.*

*La seduta inizia alle ore 18,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre 1991.

Il sottosegretario SENALDI dichiara di voler fornire alcuni chiarimenti in ordine ai rilievi ed alle osservazioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, egli precisa che per gli immobili che sono stati esenti dalle precedenti INVIM decennale e straordinaria del 1983, il valore iniziale è quello di acquisto; se l'acquisto è antecedente al 1° gennaio 1966 il valore iniziale è quello venale dell'immobile a tale data. La regola di retrocedere fino al momento dell'acquisto in caso di mancata tassazione periodica non è nuova nell'ordinamento tributario, ma è un principio codificato, fin dall'origine, nell'INVIM, che si riflette anche nei confronti dell'INVIM decennale ordinaria e di quella dovuta sui trasferimenti.

L'oratore sottolinea come l'aggancio del valore finale dei fabbricati al 31 ottobre 1991 alle nuove rendite catastali, determinate a seguito della revisione generale del catasto, è logico e corretto; non si può, infatti, fare riferimento alle vecchie rendite, ormai obsolete ed

enormemente sperequate, quando sono disponibili le nuove rendite basate sui valori attuali. Peraltro, tali nuove rendite potranno essere facilmente conosciute dai contribuenti in quanto le relative tariffe d'estimo, per le categorie A, B e C sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*, mentre per le categorie D ed E le rendite sono già disponibili presso i comuni e gli uffici tecnici erariali.

Il Sottosegretario osserva poi che il valore determinato con riferimento alle nuove rendite catastali, pur essendo più alto di quello calcolato con le vecchie rendite, è pur sempre sufficientemente inferiore al valore di mercato; pertanto, al contribuente conviene sempre, al fine di evitare l'accertamento, dichiarare un valore non inferiore a quello catastale.

Del tutto illogico appare invece ripetere, come per la INVIM straordinaria del 1983, la regola per cui il contribuente può determinare forfetariamente l'incremento di valore da assoggettare a tassazione. Infatti, in previsione dell'entrata in vigore dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dal 1993 e della contestuale soppressione dell'INVIM, gli immobili, che restano ora tassati per effetto dell'INVIM decennale anticipata, non saranno più sottoposti all'INVIM, nè periodica nè per trasferimenti, per cui non si può consentire la tassazione di un incremento forfettizzato laddove, come nella fattispecie, non ci sarà più occasione nel futuro di attrarre a tassazione l'incremento effettivo.

L'oratore sottolinea come il problema delle ripercussioni negative sull'IRPEF, IRPEG ed ILOR per effetto della deducibilità dell'INVIM pagata è risolto con il decreto-legge n.307 del 1991, il quale, all'articolo 1, comma 6, prescrive che la deduzione non possa avvenire in un solo anno, ma debba essere ripartita in cinque anni.

Per quanto riguarda la necessità del pagamento dell'INVIM decennale integralmente nel 1991 e, quindi, l'impossibilità di rateizzazione, il Sottosegretario precisa che esse discendono dal fatto che i previsti 5.000 miliardi di gettito debbono affluire nelle casse dello Stato nel 1991. Questa esigenza è stata espressa dal Ministero del tesoro ed ha indotto ad introdurre il sistema dell'autoliquidazione ed autotassazione.

Non è possibile poi fare - egli continua - un trattamento di favore per gli immobili affittati ad equo canone in quanto, a parte la considerazione che molto spesso il canone equo è solo formale, perchè sostanzialmente la differenza è corrisposta in modo occulto, ciò darebbe il via a richieste analoghe (ad esempio per gli immobili sfitti e per quelli edificati dalle società di costruzione e destinati alla vendita).

Infine, egli precisa che la riscossione tramite concessionario è stata resa necessaria dall'impossibilità per gli uffici del registro di ricevere i versamenti che la generalità dei contribuenti effettua di solito in una sola giornata.

Il presidente BERLANDA avverte che si può passare all'illustrazione degli emendamenti, iniziando da quelli all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore LEONARDI illustra l'emendamento 1 il quale, al comma 1, tende, tra l'altro, a stabilire che se con riferimento all'ultimo momento impositivo per decorso del decennio l'imposta non è stata corrisposta, il valore iniziale è determinato a tale data secondo i criteri

previsti dal comma 8, applicando le rendite catastali dell'anno in cui si è verificato il suddetto ultimo momento impositivo.

Il relatore FAVILLA illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, tendenti a precisare alcune fattispecie di esenzione dall'INVIM decennale per i fabbricati indicati nell'articolo 25, secondo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972.

Il senatore NERI dà conto dell'emendamento 1.3.a, tendente a prevedere l'esenzione, dall'INVIM decennale, degli immobili destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Il relatore FAVILLA illustra gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, avendo dichiarato di sottoscrivere tale ultimo emendamento presentato dal senatore Fiocchi; tali emendamenti prevedono alcune ipotesi alternative di rateizzazione dell'imposta dovuta. Egli illustra, ancora, l'emendamento 1.6.a volto a recepire una condizione posta nel parere reso dalla 5<sup>a</sup> Commissione in tema di diversa copertura dei compensi ai concessionari della riscossione.

Il senatore BERTOLDI dà conto dell'emendamento 1.4.a tendente a spostare al 31 dicembre 1991 il termine di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione del versamento dell'imposta.

Il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.7 tendente a stabilire che il valore finale dei fabbricati non è soggetto a rettifica se è definito applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate ai fini della dichiarazione dei redditi per il 1990, aumentate del 30 per cento, un coefficiente moltiplicatore pari a 100.

Dopo che il senatore BEORCHIA ha illustrato l'emendamento 1.8 (volta a precisare che il valore finale dei fabbricati va calcolato con riferimento al 75 per cento dell'ammontare delle nuove rendite catastali), il relatore FAVILLA dà conto dell'emendamento 1.9 che prevede una riduzione del 20 per cento per gli edifici residenziali classificati nella categoria A, affittati a equo canone.

Il senatore DE CINQUE illustra l'emendamento 1.10 tendente a stabilire, tra l'altro, quale debba essere il valore iniziale da assumere nel caso in cui l'atto di trasferimento del bene sia posto in essere tra il 1° novembre ed il 10 dicembre 1991 e non sia preceduto dalla dichiarazione di cui al comma 3.

Il senatore LEONARDI dà conto dell'emendamento 1.11, il quale conferisce al contribuente la facoltà di determinare in modo forfetario l'INVIM per le aree fabbricabili, aumentando del 15 per cento annuo il valore iniziale del bene.

Il relatore FAVILLA illustra, infine, l'emendamento 2.1 che all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, sopprime le parole da «amministrative» fino alla fine del periodo stesso.

Il presidente BERLANDA invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 1.11 e dichiara di rimettersi al Governo su tutti gli altri emendamenti da lui non presentati.

Il sottosegretario SENALDI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.3 a condizione che vengano formulati in modo tecnicamente più adeguato. Si dichiara invece contrario agli emendamenti 1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (a causa del minor gettito da esso recato), 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 1.6.a, si riserva di esprimere un giudizio definitivo sugli emendamenti 1.3.a, 1.4.a e 2.1, che richiedono un maggiore approfondimento tecnico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**EMENDAMENTI**

(AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

**Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988)**

**Art. 1.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991», con le seguenti: «dell'ultimo momento impositivo per decorso del decennio, alla data del 31 ottobre 1991. Se con riferimento all'ultimo momento impositivo per decorso del decennio l'imposta non è stata corrisposta, il valore iniziale è determinato a tale data secondo i criteri previsti dal successivo comma 8, prendendo a base dei conteggi le rendite catastali relative all'anno in cui si è verificato il suddetto ultimo momento impositivo».*

**1.****LEONARDI**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per gli immobili indicati alla lettera d), secondo periodo, l'esenzione compete purchè l'attività di locazione finanziaria sia prevalente rispetto ad altre attività».*

**1.1****FAVILLA**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della disposizione contenuta nella predetta lettera d) del secondo*

comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, il fabbricato o l'immobile deve intendersi direttamente utilizzato anche se l'attività commerciale è in essi esercitata da società che il proprietario o enfiteuta controlla o da cui è controllato».

1.2

FAVILLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per i fabbricati indicati nell'articolo 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, già appartenenti agli enti e alle società che si siano avvalsi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 e di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, la esenzione ivi prevista continua ad applicarsi nei confronti delle società conferitarie anche se i fabbricati stessi siano dati in locazione alle altre società componenti il gruppo creditizio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, o altrimenti posti a lavoro disposizione, per lo svolgimento dell'attività commerciale delle medesime».

1.3

FAVILLA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, aggiungere la seguente lettera:

“i-bis) degli immobili destinati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche”».

1.3.a

NERI, DE CINQUE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 devono, dal 1° novembre al 10 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare il relativo versamento diretto al concessionario del servizio centrale della riscossione in tre rate: per quanto attiene il sessanta per cento dell'importo dovuto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione; quanto al restante quaranta per cento, in due rate semestrali scadenti rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre 1992. Alla dichiarazione deve essere

allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a più immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento può essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immobile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale».

1.4

FAVILLA

*Al comma 3, sostituire le parole: «al 10 dicembre» con le altre: «al 31 dicembre».*

1.4.a

BERTOLDI, BRINA

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È consentito al contribuente di optare per un pagamento ripartito in tre rate: la prima, pari alla metà dell'importo dovuto, dovrà essere versata contestualmente alla dichiarazione; la seconda, pari ad un quarto dell'importo dovuto maggiorato del 5 per cento, dovrà essere versata entro il 30 aprile 1992; la terza, pari ad un quarto dell'importo maggiorato del 10 per cento, dovrà essere versata entro il 31 ottobre 1992».*

1.5

FAVILLA

*Al terzo comma, sesto, settimo ed ottavo alinea, sostituire le parole: «ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione» con le seguenti: «ed effettuare il relativo versamento diretto al concessionario del servizio centrale della riscossione a scelta tra le seguenti due modalità:*

*a) in unica soluzione entro il 10 dicembre 1991;*

*b) in quattro rate semestrali di uguali importi scadenti rispettivamente il 10 dicembre 1991, il 10 giugno 1992, il 10 dicembre 1992, il 10 giugno 1993, maggiorate dell'interesse del 9 per cento».*

1.6

FIOCCHI

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991».*

1.6.a

FAVILLA



*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate ai fini della dichiarazione dei redditi per l'anno 1990, aumentate del trenta per cento, un coefficiente moltiplicatore pari a cento. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si fa riferimento al reddito dominicale risultante in catasto alla data di entrata in vigore del presente decreto applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze dell'11 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1989».

1.7

FAVILLA

*Al comma 8 sostituire le parole: «applicando all'ammontare delle rendite catastali» con le seguenti: «applicando al 75 per cento dell'ammontare delle rendite catastali».*

1.8

BEORCHIA

*Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La misura indicata al periodo precedente viene ridotta del 20 per cento per gli edifici residenziali, classificati nel gruppo A - da A/1 fino ad A/9 - affittati ad equo canone».*

1.9

FAVILLA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dipendenti da trasferimento o conferimento del diritto di proprietà o dalla costituzione, dal trasferimento o dal conferimento di altro diritto reale per atto tra vivi posto in essere nel periodo dal 1° novembre al 10 dicembre 1991,

qualora l'atto non sia preceduto dalla dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, il valore iniziale dichiarato dovrà essere assunto quale valore finale in quest'ultima dichiarazione. Nell'ipotesi prevista dal presente comma, qualora per effetto di dichiarazione di valori iniziali riferiti alla data del 1° novembre 1991 dichiarati in misura superiore a quelli finali riferiti alla data del 31 ottobre 1991, l'Ufficio accerti una maggiore imposta in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al comma 3 del presente articolo, il contribuente è tenuto al pagamento di una soprattassa pari al 25 per cento del maggior tributo dovuto.»

**1.10****DE CINQUE**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. L'incremento di valore delle aree fabbricabili può essere determinato, su richiesta del contribuente, in via forfettaria, aumentando del 15 per cento il valore iniziale del bene per ogni anno, o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto, o del precedente momento impositivo per decorso del decennio, ed il 31 ottobre 1991. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione».

**1.11****LEONARDI**

## **Art. 2.**

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «amministrative se nei medesimi periodi non hanno posseduto redditi diversi da quelli oggetto delle dichiarazioni sostitutive e da redditi di lavoro dipendente».*

**2.1****FAVILLA**

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

286<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***indi del Vice Presidente***MARIOTTI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Russo e per la marina mercantile Demitry.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis)**

- Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992 (Tab. 11)
- Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992 (Tab. 17 e 17-bis)

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sulla tabella 11 e sulle parti connesse della legge finanziaria il senatore ANDÒ rilevando che gli orientamenti generali sottesi alla manovra finanziaria per il 1992 relativi alla diminuzione del *deficit*, nonché al recupero della economicità delle gestioni, hanno già trovato attuazione con riferimento alla amministrazione delle poste; al riguardo ricorda che la finanziaria 1988 prevedeva una riduzione del 15 per cento della sovvenzione a copertura del *deficit*. Nel sottolineare che permane tuttora un disavanzo di gestione, dovuto anche a taluni oneri impropri, si sofferma sulle spese per il personale che hanno un'incidenza rilevante nel progetto di bilancio per il 1992, anche a in conseguenza del rinnovo del contratto di lavoro per gli anni 1989-1990 e dei connessi effetti di trascinamento; inoltre pone in risalto l'inopportuna distribuzione territoriale del personale, che influenza negativamente l'efficienza nei servizi resi. In proposito è comunque opportuno sottolineare la responsabile collaborazione tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, con la stipula di un accordo che prevede una riduzione di 25.500 posti di lavoro nonché la possibilità, in

caso di esubero del personale, di trasferimenti all'interno della stessa provincia.

Per ciò che concerne l'efficienza dei servizi, si registra, comunque, un miglioramento anche se non si sono ancora raggiunti i livelli di altri paesi europei. In questo ambito si inserisce la disposizione dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3004, collegato alla manovra finanziaria 1992, che prevede la soppressione di 1.000 uffici postali, nonché l'estensione delle attività dell'amministrazione delle poste ai settori del gioco del lotto, delle lotterie e delle vendite di tessere prepagate per la prestazione di servizi pubblici e infine la liberalizzazione delle tariffe per particolari effetti postali. In proposito rileva che tale disposizione, di incidenza strutturale, potrà, in sede di attuazione, suscitare conflittualità. Ricordando l'approvazione unanime da parte della 8ª Commissione di un ordine del giorno in occasione della discussione del bilancio 1991 per il mantenimento delle agevolazioni per la stampa periodica, raccomanda al Governo un'iniziativa più risoluta al riguardo.

Sottolinea quindi l'urgenza della riforma dell'amministrazione delle poste, che il Governo si era impegnato a realizzare parallelamente alla riforma del settore delle telecomunicazioni. Atteso che tale coincidenza non si è potuta verificare, rileva che l'attuale struttura amministrativa del Ministero non può costituire lo strumento opportuno di governo per un settore che gestisce tecnologie avanzate. Per quanto riguarda le telecomunicazioni, non ritiene di poter svolgere un'approfondita analisi di carattere economico visto il trasferimento dei beni dell'Azienda di stato da attuarsi nel 1992, anche se solleva l'esigenza che in occasione della delibera del CIPE (prevista dal disegno di legge di riforma) siano identificati elementi precisi per la determinazione dell'ambito da riservare ad attività in concorrenza. Ricordando infine l'approvazione della legge sull'emittenza e il tempo intercorso per l'attuazione della stessa legge, prospetta l'opportunità di svolgere una valutazione politica sugli adempimenti da essa previsti e sui conseguenziali correttivi legislativi che sarà opportuno adottare dopo la sua prima applicazione.

Il presidente MARIOTTI comunica che la seduta viene sospesa in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo per la marina mercantile.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,10).*

Riferisce alla Commissione sulla tabella 17 e sulle parti collegate del disegno di legge finanziaria il senatore MARIOTTI, il quale fa presente che gli stanziamenti disposti dai documenti finanziari sono complessivamente inferiori ad un terzo del fabbisogno del settore, così come era stato stimato dall'amministrazione della marina mercantile.

Dopo essersi soffermato sulle complesse competenze del Ministero della marina mercantile, sottolinea come la flotta nazionale trasporti ormai soltanto il 20,4 per cento delle importazioni e il 19 per cento delle esportazioni effettuate via mare, mentre la bilancia dei trasporti registra un *deficit* di 2340 miliardi per il comparto marittimo. Il declino della flotta nazionale trova comunque riscontro nel calo registrato dalla flotta mercantile dei 12 paesi della CEE, che si è sostanzialmente dimezzata tra il 1980 e il 1990. I dati appena esposti - egli prosegue - evidenziano la

necessità di una soluzione comunitaria al problema del rilancio della flotta: al riguardo si sofferma sulle proposte della Commissione della CEE concernenti il registro unico europeo e l'eliminazione della riserva di cabotaggio.

Segnala quindi con preoccupazione la cancellazione dal disegno di legge finanziaria dell'accantonamento di 30 miliardi per interventi a favore del cabotaggio, circostanza che quanto meno determinerà uno slittamento nell'approvazione del relativo disegno di legge, con effetti negativi sul piano del sistema dei trasporti, data la prevedibile ulteriore crescita della quota del vettore stradale.

Con riferimento alla situazione dei porti italiani, sottolinea la necessità di un adeguamento delle loro strutture, da perseguire anche attraverso una nuova classificazione degli scali. Si sofferma quindi sulla situazione del demanio marittimo, ricordando che la legge recentemente approvata dovrebbe consentire una più precisa individuazione dei beni pubblici e una più efficace lotta all'abusivismo; auspica pertanto che le attuali difficoltà di attuazione siano presto superate.

Per quanto concerne il settore della cantieristica, egli prosegue, permane la necessità di porre l'industria navalmeccanica nazionale in grado di competere con la concorrenza internazionale; mentre sarebbe pertanto necessario assicurare una congrua dotazione finanziaria alle leggi di sostegno, gli stanziamenti previsti dai documenti finanziari assicurano una copertura che non va oltre il 40 per cento delle costruzioni assistite da agevolazioni.

Dopo aver dato cenno dell'attività dell'IMO per la protezione dell'ambiente marittimo e delle prospettive di realizzazione di un sistema integrato di controllo e di assistenza della navigazione marittima, lamenta la mancata previsione nel disegno di legge finanziaria di una somma di 200 miliardi da destinare alla protezione dagli incidenti e al soccorso in mare.

Si sofferma quindi sul settore della pesca marittima, rilevando come il piano triennale 1991-93 possa avviare una profonda ristrutturazione del comparto, i cui risultati potranno valutarsi compiutamente nel lungo periodo. Quanto al settore della nautica da diporto, in continua espansione, sottolinea come il Governo non abbia più prestato attenzione nè assunto iniziative in merito all'*iter* del disegno di legge n. 1428 concernente i porti turistici, nonostante ripetute sollecitazioni del relatore e della Commissione.

Sottolineate le carenze quantitative del personale del Ministero della marina mercantile ed invece i notevoli sforzi di adeguamento degli strumenti operativi delle Capitanerie di porto, conclude invitando la Commissione, sia pure con i rilievi critici fin qui evidenziati, ad esprimersi favorevolmente sulla tabella n. 17 e sulle parti ad essa connesse al disegno di legge finanziaria.

Intervendo sull'ordine dei lavori, il senatore PATRIARCA propone di rinviare il dibattito ad altra seduta onde potere più attentamente approfondire i temi emersi nella relazione.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,45.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

**338<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
VETTORI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis)**

- Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 14 e 14-bis)

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003)**

(Rapporti alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente Vettori, riferisce favorevolmente sulla tabella 14 e sulla corrispondente parte del disegno di legge finanziaria, sottolineando che il ruolo principale del Ministero dell'industria si rinviene più nella erogazione di trasferimenti che nella gestione della spesa.

Lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1992 - egli prosegue - reca spese per miliardi 2.071,630: 155,880 dei quali per la parte corrente e 1.915,750 per il conto capitale. Le previsioni assestate per il 1991 erano pari a miliardi 882,150 (-1.189,479), di cui 179,117 per la parte corrente (+23,237) e 703,033 per il conto capitale (-1.212,717). Tali variazioni non tengono conto di quelle intervenute nei fondi speciali del Ministero del tesoro con i quali si provvede alla copertura finanziaria di normative rientranti nella competenza esclusiva del Ministero dell'industria. Quanto alle spese correnti, in particolare, si registra una diminuzione di quelle per il personale in attività di servizio pari a 747 milioni. Le spese in conto capitale, invece,

riguardano l'acquisto di beni mobili per la ricerca scientifica, nella misura di lire 4 miliardi, e i trasferimenti finanziari per la restante parte, pari a 1.911,750 miliardi.

In particolare, la rubrica 4 (Industria e stazioni sperimentali) registra uno stanziamento complessivo di 445 miliardi con un aumento di 264 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1991.

Il disegno di legge finanziaria per il 1992, inoltre, in Tabella B, prevede l'accantonamento di 620 miliardi per il 1992 e 670 miliardi per il 1993, per la legge sull'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, recentemente approvata in Parlamento.

La previsione per il 1992 dello stanziamento di cui al capitolo 7575, relativo al contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale (decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976), registra un importo pari a 50 miliardi, con un aumento di 10 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1991).

Lo stanziamento di cui al capitolo 7546, relativo al fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (legge n. 675 del 1977), reca un importo di 160 miliardi. Al riguardo, nella Tabella E del disegno di legge finanziaria si rinviene un definanziamento pari a 100, 160 e 200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1992, 1993 e 1994. Va inoltre segnalato che la Tabella B dispone un accantonamento di 30 miliardi per il 1992, 56,3 per il 1993 e 6,3 per il 1994, in riferimento alla riconversione delle produzioni a base di amianto di cui all'apposito disegno di legge sulla materia, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Lo stanziamento, di cui al capitolo 7548, a favore del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge n. 46 del 1982), ammonta a lire 150 miliardi per il 1992 con un aumento di 150 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1991. La predetta somma è iscritta in bilancio a seguito della rimodulazione di cui alla legge finanziaria 1991.

Il capitolo 7552, relativo al settore aeronautico (legge n. 808 del 1985), registra uno stanziamento di 30 miliardi, con una diminuzione di 71 miliardi sulle previsioni assestate per il 1991: va infine segnalato che nella Tabella B del disegno di legge finanziaria (fondo speciale di conto capitale) si rinviene in proposito un accantonamento di 40 miliardi per il 1992, 80 per il 1993 e 80 per il 1994: esso è relativo al disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante il rifinanziamento di interventi in campo economico (atto Senato n. 2945). Il finanziamento degli interventi *ex lege* n. 808/1985 riguarda, ad altro titolo, anche il capitolo 7553: qui si rinviene uno stanziamento di 30 miliardi, pari a quello del 1991 e all'importo delle previsioni assestate per lo stesso anno.

I residui complessivi della rubrica 4 ammontano a circa 737 miliardi, con una diminuzione di 346 miliardi rispetto alle previsioni

asestate per il 1991. Le maggiori concentrazioni di residui riguardano i contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (capitolo 7541, 87 miliardi) e i finanziamenti alle imprese del settore aeronautico (capitoli 7552 e 7553, per un totale pari a 592 miliardi). La cassa, pari a 688 miliardi, rappresenta il 56,5 per cento della massa spendibile.

Passando alla rubrica 6 (fonti di energia), il relatore, presidente Vettori, segnala una competenza di ben 1.012 miliardi, rispetto ai 35,6 delle previsioni asestate per il 1991 e ai 20 del bilancio di previsione per il medesimo anno. Il notevole incremento di fondi è imputabile, per 510 miliardi, ai contributi in conto capitale per il risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del 1991. Alla medesima legge sono connessi, a diverso titolo, i capitoli 7715, 7716, 7718 e 7719: lo stanziamento è, rispettivamente, pari a 99, 271, 75 e 36 miliardi.

L'unica altra voce di spesa della rubrica è costituita dai rimborsi dovuti all'ENI per la gestione della scorta strategica di prodotti petroliferi (20 miliardi). Nel complesso, in rubrica 6 il volume di residui è pari a 615 miliardi, con una diminuzione di circa 460 miliardi rispetto alle previsioni asestate per il 1991: la cassa, pari a 1.062 miliardi, corrisponde al 98,4 per cento della massa spendibile.

La rubrica 8, in materia di miniere, presenta una previsione di competenza pari a 52 miliardi (-117,2 miliardi rispetto alle previsioni asestate per il 1991). I residui ammontano a 309,6 miliardi, con una diminuzione di 159,3 miliardi rispetto alle previsioni asestate; la cassa è di 227,7 miliardi, pari al 62,4 per cento della massa spendibile. Il disegno di legge finanziaria reca il rifinanziamento, per 150 miliardi nel 1992 (tabella D), della legge n. 221 del 1990, concernente nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7911).

La rubrica 9 (commercio interno e consumi industriali) ha una previsione di competenza pari a 370 miliardi (+93 miliardi rispetto alle previsioni asestate per il 1991); i residui ammontano a 1.284,7 miliardi (-288,5 rispetto alle previsioni asestate); la cassa (728,5 miliardi) rappresenta pertanto il 43,7 per cento della massa spendibile. La variazione in aumento più consistente riguarda il capitolo 8042 (contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese commerciali *ex lege* n. 517 del 1975): essa, con un incremento di 120 miliardi sulle previsioni asestate per il 1991, reca allo stanziamento per il 1992 un importo di 206 miliardi.

La nota di variazioni alla Tabella 14 reca, tra l'altro, l'istituzione del capitolo 7054 (contributo all'ENEA), con una dotazione di 600 miliardi per il 1992 in conseguenza della legge n. 282 del 1991 (riforma dell'ENEA). Il disegno di legge finanziaria dispone 650 miliardi in Tabella C per il 1994.



Il relatore, quindi, dà conto di alcuni stanziamenti che interessano la politica industriale, inseriti in altre tabelle di bilancio. Nella tabella 22, il capitolo 7504 (contributi all'Agenzia spaziale italiana) registra uno stanziamento di 750 miliardi per il 1992 (50 miliardi in aumento, rispetto alle previsioni assestate per il 1991). Il disegno di legge finanziaria per il 1992 reca in proposito, in tabella C, gli importi di 800 miliardi per il 1992, 850 per il 1993 e 900 per il 1994. Il capitolo 7551 (fondo IMI per la ricerca applicata) reca uno stanziamento pari a 400 miliardi (50 miliardi in aumento rispetto alle previsioni assestate per il 1991) ma registra un consistente volume di residui (3.714,2 miliardi). Per quanto concerne le partecipazioni statali, alla tabella B del disegno di legge finanziaria si rinviene un accantonamento di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (articoli 5 e 8 della legge n. 181 del 1989 per il settore siderurgico), connesso al disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante rifinanziamento di interventi in campo economico (atto Senato n. 2945); da parte sua, la tabella D reca il rifinanziamento del corrispondente capitolo di spesa (7549) per un importo di lire 50 miliardi nel 1992. Quanto al fondo per il contributo su interessi costituito presso l'Artigiancassa, il relativo capitolo di spesa (7743) dispone uno stanziamento di 510 miliardi. Il capitolo 7819 (rimborso a IRI, ENI ed EFIM delle rate di ammortamento relative all'emissione di prestiti obbligazionari, e degli interessi per il prefinanziamento) registra uno stanziamento di 1.050 miliardi. Il disegno di legge finanziaria, peraltro, prevede una riduzione di spesa pari a 172 miliardi per il 1992 (Tabella E). Al capitolo 7834 (ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle PP.SS) si rinviene uno stanziamento di 1.050 miliardi per il 1992. Nel capitolo 7832, infine, (ammortamento di mutui ENEL) si registra uno stanziamento di 944 miliardi per il 1992.

L'imminente scadenza del mercato unico europeo e l'accresciuta concorrenza internazionale - prosegue il relatore, presidente Vettori - ripropongono l'urgenza di misure efficaci, suscettibili di consentire una maggiore competitività al sistema produttivo nazionale. Il costo del lavoro, ad esempio, unitamente al variegato sistema previdenziale andrebbero ricondotti entro moduli analoghi a quelli dei maggiori paesi concorrenti. Il processo che dovrebbe permettere la privatizzazione di imprese cui lo Stato partecipa in qualità di azionista principale, appare non del tutto chiaro e al riguardo va segnalato il contributo di uno studio, degno della massima attenzione, effettuato dagli Uffici del Senato, che analizza compiutamente i trasferimenti pubblici al sistema industriale. Per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'intero sistema produttivo, comunque, vanno tenute presenti le esigenze dei servizi pubblici che condizionano sia la vita delle aziende sia lo stato della finanza pubblica. Per tali ragioni propone che nel rapporto alla 5<sup>a</sup> Commissione vengono inserite le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VETTORI avverte che il Ministro dell'industria, a causa di impegni connessi all'ufficio, non potrà essere presente nel corso del dibattito sulla tabella 14 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria: lo stesso Ministro, peraltro, sarebbe disponibile a replicare agli intervenuti nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 ottobre.

Il senatore CROCETTA fa presente che il Regolamento del Senato prescrive la obbligatoria presenza del Ministro nel corso dell'esame di merito dei documenti finanziari e di bilancio.

Il presidente VETTORI, nel fornire precisazioni di ordine procedurale, ricorda che, per prassi costante, la presenza del competente sottosegretario è stata sempre consentita in caso di grave impedimento del Ministro.

Sulla questione si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori CROCETTA, BAIARDI, CARDINALE, FOSCHI, CUMINETTI e il presidente VETTORI. Quindi su proposta del senatore BAIARDI - che ribadisce l'opportunità della presenza del Ministro in un dibattito tutt'altro che formale, attesa l'importanza e la gravità dei problemi in esame - la Commissione conviene di svolgere le relazioni sulle tabelle 16 e 20 nella seduta antimeridiana di domani, riservando la seduta pomeridiana al relativo dibattito. Nelle sedute di giovedì 10, invece, si terrà il dibattito sulla tabella 14 e la replica dei Ministri del turismo e del commercio estero. Mercoledì 16 ottobre, infine, il Ministro dell'industria replicherà agli intervenuti sulla tabella 14 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

*Presidenza del Presidente*  
COLONI

*Intervengono il direttore generale dell'INAIL, Palma, ed il dirigente dell'INPS Trizzino.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AI FLUSSI DI ENTRATA DEI  
MAGGIORI ENTI PREVIDENZIALI**

Il Presidente COLONI avverte che l'audizione dei presidenti del Fondo di previdenza per i sottufficiali e della Cassa di previdenza per gli ufficiali dell'esercito, di cui al primo punto dell'ordine del giorno dell'odierna seduta, è rinviata ad altra data, vista l'impossibilità del relatore di essere presente.

Dà conto alla Commissione delle precisazioni pervenute dall'INPS in ordine allo stato delle ricostituzioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

Ringrazia i rappresentanti dell'INPS e dell'INAIL che hanno aderito all'invito di fornire alla Commissione delucidazioni tecniche in relazione all'istituzione del conto fiscale e contributivo istituito dall'articolo 3 del disegno di legge n. 3705 nora in discussione alla Camera: li invita quindi a prendere la parola.

Il direttore generale dell'INAIL, PALMA, ricorda che lo scorso anno è stato introdotto il sistema dell'autoliquidazione per meglio governare i flussi di entrata, da sempre obiettivo strategico dell'Istituto, in quanto solo la tempestiva conoscenza delle somme affluite consente di gestire i residui, attivare con tempestività azioni verso i contribuenti morosi, liquidare quanto dovuto ai soggetti per conto dei quali l'Istituto richiede il versamento di contributi e provvedere con tempestività al rimborso di eventuali eccedenze a favore del contribuente.

Il sistema dell'autoliquidazione, che prevede un'unica operazione integralmente gestita dal datore di lavoro, finora ha dato ottimi risultati in termini di incasso globale, comportando una radicale revisione dei sistemi di incasso e l'impianto di nuove procedure.

Precisa che nel disegno di legge n. 3705 è prevista l'istituzione per ogni contribuente di un conto corrente presso il concessionario del servizio di riscossione; su tale conto il contribuente effettuerebbe tramite lo sportello bancario tutti i versamenti e rispetto ad esso potrebbe chiedere il versamento di somme corrispondenti a crediti di imposta o contributivi. Nel provvedimento viene anche indicato il termine di comunicazione dei flussi finanziari, mentre vi è il rinvio ad una previsione di collegamenti telematici sostanzialmente generica e non vincolante l'aspetto concernente le informazioni sugli incassi: gli enti previdenziali avrebbero così modo di conoscere i flussi dei singoli rapporti solo attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria.

Fa conoscere alla Commissione le perplessità e le preoccupazioni dell'Istituto rispetto al nuovo sistema che si intende introdurre. Tenuto conto che l'attuale meccanismo contributivo già consente al datore di lavoro di compensare debiti e crediti, non è comprensibile l'inserimento dei contributi previdenziali nel conto corrente, considerato oltretutto che in esso non affluiscono tutte le entrate tributarie.

Sottolinea che al contribuente previdenziale non deriverebbe alcun beneficio sostanziale, a fronte del sicuro danno che scaturirà dal meccanismo dei rapporti fra enti impositori e soggetti preposti alla riscossione; sulla base dell'esperienza attuale, vi sarebbero riscontri sull'andamento degli incassi e della loro ripartizione fra i vari contribuenti in tempi vicini ai dodici mesi dal momento dell'incasso.

Quanto al rinvio continuo a collegamenti fra sistemi informativi, esso appare più un'indicazione di prospettiva che una sicura garanzia di pronta acquisizione delle informazioni, prevedendosi un meccanismo assai tortuoso fra banche, concessionario, anagrafe tributaria ed ente previdenziale.

Ribadisce quindi che sarebbe opportuno tenere fuori l'Istituto dal sistema del conto corrente, che nel provvedimento siano contenute garanzie per un flusso di informazioni tempestivo ed esauriente sui movimenti complessivi e sui singoli incassi, che si preveda di far carico ai concessionari di comunicare all'ente impositore, entro il mese successivo a quello di aggiornamento del conto corrente e comunque non attraverso l'anagrafe tributaria, tutti i dati sui contributi riscossi e sui rimborsi effettuati.

Conclude affermando che le esigenze di controllo dell'evasione tramite il confronto di rapporti contributivi e tributari non debbono vanificare nella sostanza le possibilità per gli enti previdenziali di gestire i rapporti con i contribuenti.

Il dirigente dell'INPS, TRIZZINO, svolge alcune considerazioni sull'articolo 3 del disegno di legge n. 3705 per l'istituzione del conto corrente fiscale e contributivo, che ricalcano sostanzialmente quelle formulate dal direttore generale dell'INAIL.

Ricorda, in particolare, il contenuto dell'ordine del giorno approvato il 13 settembre scorso dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in cui tra l'altro si ritiene che il sistema che si intende configurare rallenta, rispetto alle procedure attuali, la conoscenza sulla correttezza dei versamenti effettuati dai singoli contribuenti per partite di pertinenza dell'Istituto.

Ritiene inoltre che l'efficacia dell'azione di verifica e di controllo sull'operato dei contribuenti risulterebbe affievolita, poichè, all'attuale rapporto diretto tra ente e mondo bancario, si sostituirebbe un rapporto mediato dai concessionari del servizio di riscossione.

Precisati i maggiori oneri che deriverebbero dal sistema di riscossione prospettato e considerato il livello di efficienza raggiunto dall'INPS nel governo delle entrate e l'affidabilità dell'impostazione tecnologica ed organizzativa, ritiene opportuno escludere le contribuzioni dovute all'INPS dall'ambito di applicazione della normativa proposta, affermando nel contempo la volontà di sviluppare le sinergie con il Ministero delle finanze e gli altri enti previdenziali riguardo agli incroci dei dati ed alla vigilanza integrata, per una sempre più efficace lotta alla morosità ed all'evasione contributiva e fiscale.

Dopo brevi interventi dei senatori PERUGINI e ANGELONI e del deputato GREGORELLI, i quali esprimono preoccupazione per il contenuto dell'articolo 3 del predetto provvedimento esprimendo altresì alcune osservazioni tecniche, il Presidente COLONI propone che la Commissione, nell'ambito della sua attività di controllo a norma dell'articolo 56 della legge n. 88 del 1989, esprima ai competenti organi parlamentari le proprie osservazioni in materia.

La Commissione, all'unanimità, concorda con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle 10,50.*

## SOTTOCOMMISSIONE

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (3002) (*testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Corsi ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.*

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004): *rinvio dell'emissione del parere.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9 e 15,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944/bis).
- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 1/A e 1/A-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 8 e 8-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

---

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9,30 e 16,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero per la grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 (Tab. 5 e 5-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978).

---

**DIFESA (4°)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 10,30 e 16,30*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 12 e 12-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

---

**BILANCIO (5°)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 15*

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).
- Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis).



- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1992 (Tab. 4).
  - Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1992 (Tab. 18).
  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).
- II. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9,30 e 16*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (*limitatamente a quanto di competenza*) e relativa Nota di variazioni (Tab. 1 e 1-bis).
- Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 2 e 2-bis).
- Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992 (Tab. 3).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (3005).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie urgenti (2988).
- 

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9,30 e 16*

*In sede consultiva*

## Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 7 e 7-bis).
- Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1992 (*Per la parte relativa allo spettacolo e allo sport*) (Tab. 20).
- Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992 e relativa nota di variazioni (Tab. 21 e 21-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1992 e relativa nota di variazioni (Tab. 23 e 23-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

*In sede deliberante*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi straordinari a favore degli Enti autonomi teatro comunale dell'opera di Genova, teatro regio di Torino, teatro dell'opera di Roma e teatro La Fenice di Venezia (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei*

*deputati Bonsignore ed altri; del Consiglio regionale del Piemonte; del Consiglio regionale della Liguria; dei deputati Rocelli ed altri; Corsi ed altri) (3002).*

---

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9,30 e 16*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
  - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992 (Tab. 9).
  - Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1992 (Tab. 10).
  - Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1992 (Tab. 11).
  - Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 17 e 17-bis).
  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 16,30*

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 13 e 13-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).
- II. Esame del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).

---

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 10 e 16,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 14 e 14-bis).
- Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1992 (Tab. 16).
- Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1992 (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 20).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 11 e 16,30*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 15 e 15-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 16,30*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).
- Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (Tab. 19 e 19-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Norme di riordino del settore farmaceutico (2667-bis) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Augello ed altri; Borgoglio e Seppia; Perani ed altri; Piro ed altri; Tagliabue ed altri; Perani ed altri; Renzulli ed altri; Poggiolini; Salerno ed altri; Borgoglio; Artioli ed altri; Pisicchio, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente approvato dalla Camera dei deputati*) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9,30 e 16*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e relativa Nota di variazioni (2944 e 2944-bis).

- Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 1-A e 1-A-bis).
  - Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992 (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 9).
  - Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 13, 13-bis).
  - Stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 17 e 17-bis).
  - Stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992 e relativa Nota di variazioni (*limitatamente a quanto di competenza*) (Tab. 21, 21-bis).
  - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1992 (Tab. 22).
  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).
- 

**COMMISSIONE DI INCHIESTA**  
**sul caso della filiale di Atlanta**  
**della Banca nazionale del Lavoro**  
**e sue connessioni**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 21*

*Sui lavori della Commissione*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 15*

Audizione dell'onorevole Carlo Vizzini, Ministro delle poste e telecomunicazioni sullo stato di attuazione della legge n. 233 del 1990: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

---

---

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 14,30*

*Osservazioni su provvedimenti legislativi*

Esame dei seguenti atti:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 - Atto Senato n. 2944.
  - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) - Atto Senato n. 3003.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 15,30*

- I. Discussione della bozza di relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia in Basilicata.
  - II. Discussione della bozza di relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 9 ottobre 1991, ore 9*

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

- Definizione del programma dei lavori.
  - Audizione del professor ingegner Massimo Blasi.
-